

STATUTO

Art. 1) E' costituita una fondazione denominata

" Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia "

Art. 2) La fondazione ha sede in Palermo, in Via Messina n. 15

Art. 3) La fondazione ha durata illimitata.

Art. 4) La fondazione si propone di promuovere studi ed analisi sui temi della giustizia civile, penale, amministrativa e contabile, con una particolare attenzione alle peculiarità della situazione della Regione Siciliana, al fine di valutarne le risposte più idonee sul piano legislativo, istituzionale e giudiziario.

La fondazione eserciterà le proprie attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.

La fondazione intende perseguire le proprie finalità in totale autonomia da ogni altra istituzione ed in piena indipendenza da ogni soggetto politico.

L'attività scientifica verrà realizzata nei modi ritenuti più opportuni, sia organizzando convegni di studio e seminari di ricerca ed aggiornamento professionale, sia favorendo l'approfondimento degli studi giuridici per i giovani laureati che intendano intraprendere le carriere di magistrato e di avvocato, sia raccogliendo dati, produzioni scientifiche e materiali di studio che confluiranno in un'apposita banca-dati, ovvero verranno pubblicati in appositi libri e riviste, sia fornendo consulenza gratuita agli organi della

Regione Siciliana, che ne faranno richiesta, in materia di leggi e regolamenti.

Tale attività verrà realizzata attraverso apposite contribuzioni di enti pubblici e privati che aderiranno ai singoli progetti.

Allo stesso modo le ulteriori attività troveranno autonomo sostentamento attraverso i medesimi canali di finanziamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la fondazione potrà istituire borse di studio, assegnare premi, contributi, finanziamenti a fondo perduto; conseguire ogni altro mezzo o strumento utile al raggiungimento del proprio scopo; promuovere intese sotto qualsiasi forma con organismi ed enti anche a livello internazionale, promovendo incontri, convegni e conferenze; compiere tutti gli atti, che rispondono allo scopo della fondazione e che siano consentiti dalla legge.

Nessuna attività potrà essere svolta dalla fondazione, fatta eccezione per quelle direttamente connesse con i fini istituzionali.

Art. 5) Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno, a qualsiasi titolo, di proprietà della fondazione, da contributi ed elargizioni da parte di Enti Pubblici e Privati e da quanti possano essere interessati alle sue finalità e dagli avanzi netti di gestione.

L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra ed il loro impiego per la realizzazione degli scopi indicati nell'art. 4 sono deliberati dal

Comitato Direttivo, essendo il patrimonio interamente utilizzabile per la realizzazione degli scopi della fondazione.

Art. 6) Sono organi della Fondazione, il Comitato Direttivo, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato Scientifico.

Art. 7) La Fondazione è amministrata da un Comitato Direttivo costituito da tutti i fondatori. Il Comitato Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite di tempo.

I componenti del Comitato Direttivo hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno cinque membri.

Il Comitato Direttivo si riunisce anche fuori della sede sociale entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il Comitato Direttivo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza,

con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica, a mezzo fax, posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza anche mediante mezzi di telecomunicazione della maggioranza dei membri, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, o in sua assenza da chi lo sostituisce tra i membri del Comitato; i verbali sono sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo nella seduta successiva.

Per l'attuazione delle finalità proprie, la fondazione può avvalersi di personale scientifico e amministrativo appositamente assunto a tempo determinato o tramite contratto di collaborazione esterna, di un ragioniere – economo responsabile della ragioneria e di personale di segreteria addetto a compiti esecutivi. La fondazione, per l'adempimento delle funzioni necessarie ai propri scopi, può avvalersi di prestazioni professionali esterne.

Art. 8) Il Presidente, in sua assenza il vice-presidente, ha la rappresentanza

legale della fondazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica del Comitato Direttivo nella riunione immediatamente successiva, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato ed esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.

Il Presidente può riscuotere contributi da Enti Pubblici e Privati, rilasciando liberatoria quietanza, con esonero di responsabilità per l'Ente e per l'Ufficiale Pagatore.

Art. 9) Il vice - Presidente sostituisce il Presidente quando lo delega espressamente o nel caso di incapacità fisica o in altre circostanze straordinarie stabilite dal Comitato Direttivo, assumendo i poteri e le responsabilità del Presidente.

Art. 10) Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali del Comitato Direttivo e della loro presentazione al Comitato stesso per l'approvazione. Nel caso in cui egli sia impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo sarà temporaneamente sostituito da un altro membro designato dal Comitato al suo interno.

Art. 11) Il Tesoriere ha il compito di curare la gestione amministrativa e finanziaria della fondazione e di presentare una relazione dettagliata sul

bilancio consuntivo di esercizio. In tale opera può avvalersi della collaborazione di un ragioniere iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti, la cui remunerazione verrà fissata dal Comitato Direttivo. Al Tesoriere vengono inoltre conferiti, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente del Comitato Direttivo, poteri per la riscossione di contributi economici e di qualsiasi somma di denaro a qualsiasi titolo dovuta alla Fondazione e per l'apertura di conti correnti bancari presso l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa, con facoltà di rilasciare quietanza e con esonero da ogni responsabilità per chi effettuerà i pagamenti

Art. 12) Il Comitato Direttivo nomina i componenti del Comitato Scientifico che è composto dai membri dello stesso Comitato Direttivo, che ne fanno parte di diritto, da personalità della magistratura e dell'avvocatura, da rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, da docenti universitari e da rappresentanti del mondo culturale e della società civile.

Il Comitato Scientifico ha il compito di proporre al Comitato Direttivo le strategie di studio e di ricerca e di fornire il proprio parere sui progetti scientifici. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo.

I verbali del Comitato Scientifico sono redatti dal Segretario del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro soggetto

designato dal Comitato Scientifico.

Per le modifiche del presente statuto è richiesto il voto favorevole del 60% (sessanta per cento) dei fondatori.

Art. 13) Il Presidente della Fondazione è delegato ad espletare tutte le formalità di legge per ottenere il riconoscimento quale Organizzazione non lucrativa, O.N. LUS.

Art. 14) L' esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo dell'anno successivo e il bilancio consuntivo dell'anno precedente devono essere approvati dal Comitato Direttivo rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero destinate a riserve non divisibili espressamente finalizzate al raggiungimento di tali finalità.

È assolutamente preclusa qualunque possibilità di distribuire anche in modo indiretto utili, o avanzi di gestione, fondi di riserva durante la vita della fondazione.

Art. 15) Qualora la Fondazione non possa più perseguire i suoi scopi istituzionali ed in generale ove ricorrano le cause di estinzione previste dalla legge, la Fondazione sarà dichiarata estinta dal Comitato Direttivo a

maggioranza assoluta dei componenti e il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 16) In attesa del riconoscimento giuridico la Fondazione funzionerà come associazione di fatto, ai sensi dell' articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile e delle norme vigenti in materia.

F.to: Mario Bellavista

Raffaele Bonsignore

Raimondo Cerami

Claudio Dall'Acqua

Salvatore Gallina Montana

Roberto Riggio

Alberto Stagno d'Alcontres

Ignazio De Francisci